



CITTA' DI GRUGLIASCO



*REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE DI OCCUPAZIONE
SPAZI ED AREE PUBBLICHE*

| | |
|--|-----------|
| <u>ARTICOLO 1 - OGGETTO.....</u> | <u>4</u> |
| <u>ARTICOLO 2 - DISPOSIZIONI GENERALI.....</u> | <u>5</u> |
| <u>ARTICOLO 3 – SOGGETTO PASSIVO E TITOLARITA’ DEL CANONE.....</u> | <u>6</u> |
| <u>ARTICOLO 4 – TIPO DI CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI.....</u> | <u>7</u> |
| <u>ARTICOLO 5 – RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI.....</u> | <u>7</u> |
| <u>ARTICOLO 7 – RINNOVO DELLE CONCESSIONI OD AUTORIZZAZIONI.....</u> | <u>10</u> |
| <u>ARTICOLO 8 – TRASFERIMENTO, REVOCA, MANCATO O RIDOTTO UTILIZZO E PROROGA DELLA CONCESSIONE.....</u> | <u>10</u> |
| <u>ARTICOLO 9 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE.....</u> | <u>12</u> |
| <u>ARTICOLO 10 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI.....</u> | <u>12</u> |
| <u>ARTICOLO 11 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA.....</u> | <u>12</u> |
| <u>ARTICOLO 12 – DETERMINAZIONE DEL CANONE.....</u> | <u>13</u> |
| <u>ARTICOLO 13 – MODALITA’ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE.....</u> | <u>14</u> |
| <u>ARTICOLO 14 – OCCUPAZIONI NON ASSOGGETTATE AL CANONE.....</u> | <u>15</u> |
| <u>ARTICOLO 15 – COMMISURAZIONE DEL CANONE PER OCCUPAZIONI PARTICOLARI.....</u> | <u>18</u> |
| <u>ARTICOLO 16 – ULTERIORI CRITERI DI GRADUAZIONE DELLA TARIFFA</u> | <u>19</u> |
| <u>ARTICOLO 17 – VERSAMENTI E RIMBORSI.....</u> | <u>20</u> |
| <u>ARTICOLO 18 - SANZIONI E INDENNITA’ DI MORA.....</u> | <u>21</u> |
| <u>ARTICOLO 19 – AUTOTUTELA.....</u> | <u>22</u> |
| <u>ARTICOLO 20 - PASSI CARRABILI.....</u> | <u>22</u> |
| <u>ARTICOLO 21 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI.....</u> | <u>23</u> |
| <u>ARTICOLO 22 - ATTIVITÀ DI PROPAGANDA ELETTORALE.....</u> | <u>24</u> |
| <u>ARTICOLO 23 - ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE, DIVULGAZIONE DI IDEE, RACCOLTA DI FONDI ED OGGETTI A SCOPO DI BENEFICENZA.....</u> | <u>24</u> |
| <u>ARTICOLO 24 - OCCUPAZIONE PER COMIZI E RACCOLTA FIRME.....</u> | <u>25</u> |
| <u>ARTICOLO 25 - SPETTACOLI VIAGGIANTI.....</u> | <u>25</u> |
| <u>ARTICOLO 26 - OCCUPAZIONE PER VENDITA AL DETTAGLIO IN AREE MERCATALI E MERCATI RIONALI.....</u> | <u>26</u> |
| <u>ARTICOLO 27 - PROMOZIONI COMMERCIALI.....</u> | <u>26</u> |
| <u>ARTICOLO 28 - OCCUPAZIONE CON ELEMENTI DI ARREDO.....</u> | <u>26</u> |
| <u>ARTICOLO 29 - OCCUPAZIONI CON DEHORS, TAVOLINI E SEDIE.....</u> | <u>27</u> |

| | |
|---|-----------|
| <u>ARTICOLO 30 - OCCUPAZIONI CON STRUTTURE O IMPIANTI PUBBLICITARI REGOLAMENTATI DAL P.G.I.P.....</u> | <u>27</u> |
| <u>ARTICOLO 31 - OCCUPAZIONI PER TRASLOCHI.....</u> | <u>28</u> |
| <u>ARTICOLO 32 - OCCUPAZIONI PER LAVORI EDILI.....</u> | <u>28</u> |
| <u>ARTICOLO 33 – OCCUPAZIONI PER L'EROGAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI O DI BENI</u> | <u>29</u> |
| <u>ARTICOLO 34 - OCCUPAZIONE PER L'EROGAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI.....</u> | <u>29</u> |
| <u>ARTICOLO 35 - OCCUPAZIONI DI ALTRA NATURA.....</u> | <u>30</u> |
| <u>ARTICOLO 36 - DISPOSIZIONI FINALI.....</u> | <u>30</u> |
| <u>DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI.....</u> | <u>31</u> |

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni che a vario titolo insistono sul suolo pubblico nell'ambito del territorio della Città e costituisce la regolamentazione organica e coordinata della relativa disciplina regolando le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, voltura e revoca dell'atto di concessione, i criteri per la determinazione e applicazione del canone di occupazione nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione avvenuta in assenza di concessione o in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo.
2. Ai fini del presente Regolamento si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge o comunque asservite a uso pubblico, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati. Sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio o uso pubblico. Non sono oggetto del canone i fabbricati e gli impianti di proprietà del Comune, anche se hanno natura demaniale, ad eccezione delle aree interne o di pertinenza degli edifici comunali se aperte all'uso pubblico.
3. Il corrispettivo dovuto dal beneficiario di un provvedimento amministrativo di concessione emesso dal Comune di Grugliasco che gli consenta di occupare spazi o aree pubbliche è rappresentato, a norma dell'articolo 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 dal canone di occupazione.
4. E' ugualmente presupposto del canone l'utilizzo del suolo comunale per la gestione della sosta a pagamento o di spazi per la sosta limitata a particolari categorie indicata nel codice stradale all'art. 7 c. 1 lettera f e c. 15 se non di uso generalizzato alle medesime o per servizi di pubblica utilità, nonché l'autorizzazione concessa al proprietario frontista avente per oggetto la libera disponibilità dell'area antistante al passo carrabile ancorché non contraddistinta da alcun manufatto, ma comunque identificata con segnale di divieto di sosta.

ARTICOLO 2 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti.
2. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente regolamento comunale in materia. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.
3. Ogni occupazione priva degli atti di preventiva concessione, eccedente lo spazio o il tempo concesso, ovvero difforme dalla stessa, è da considerarsi abusiva, salvo che sia altrimenti disposto da norme vigenti.
4. La mancata istanza di volturazione, corredata da tutti i documenti occorrenti, da parte del soggetto che subentra in una preesistente concessione all'occupazione in capo ad altro soggetto entro il termine di trenta giorni, è parimenti da considerarsi come occupazione abusiva, con conseguente applicazione delle relative sanzioni. E' fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 7, comma 4.
5. Ogni richiesta di concessione deve essere corredata di adeguata documentazione anche planimetrica qualora richiesta. La concessione del suolo è sottoposta all'esame tecnico dei Settori competenti. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia commerciale.
6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, il Settore comunale competente al rilascio della concessione può imporre al titolare della concessione stessa ulteriori e specifiche prescrizioni.
7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso.
9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente Regolamento, o da altri Regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico temporanea deve essere presentata, completa degli allegati richiesti, almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio dell'occupazione, o quanto diversamente previsto dai vigenti regolamenti comunali.

ARTICOLO 3 – SOGGETTO PASSIVO E TITOLARITA' DEL CANONE

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto di suolo pubblico, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone. In caso di uso comune del suolo pubblico, è soggetto passivo ciascuno dei contitolari dell'occupazione.
2. La concessione può essere richiesta:
 - a) dal proprietario dell'opera o titolare di altro diritto reale per le occupazioni permanenti;
 - b) dal responsabile dell'attività oggetto della richiesta per le occupazioni temporanee;
 - c) dal concessionario del servizio pubblico per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi.
3. Il pagamento del canone per le occupazioni relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina entro 15 giorni dalla stessa.
4. In caso di omessa comunicazione nel termine di cui al comma 3 sarà irrogata al nuovo amministratore la sanzione amministrativa da un minimo di 25 ad un massimo di 500 Euro, ai sensi di legge.

ARTICOLO 4 – TIPO DI CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

1. Sono considerate permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Le occupazioni permanenti scontano il pagamento di un canone per anno solare, indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse.
2. Sono considerate temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste dal presente Regolamento, e sono soggette al pagamento di un canone giornaliero conteggiato sulla base del numero dei giorni risultanti fra la data di inizio e quella di fine concessione. Il canone è frazionabile ulteriormente ad ore di occupazione effettiva.

ARTICOLO 5 – RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

1. Tutti coloro che intendono effettuare le occupazioni di cui al precedente art. 2, sono tenuti a presentare domanda onde ottenere i prescritti permessi comunali in applicazione delle norme previste dagli artt. 20, 26 e 27 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (codice della strada), dagli artt. 27 e 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (commercio su aree pubbliche ad eccezione di quelle connesse con una concessione edilizia, per le quali si fa riferimento alla specifica regolamentazione) e dall'art. 18 e seguenti del vigente Regolamento di Polizia Urbana.
2. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione ovvero per ottenere la voltura e la proroga di occupazioni preesistenti.
3. Le concessioni od autorizzazioni sono rilasciate secondo le modalità e nei termini previsti dal vigente regolamento di Polizia Urbana nonché in base alle norme del Regolamento Edilizio e di tutti gli altri regolamenti comunali vigenti.

4. Qualora si renda necessario interdire alla circolazione un tratto di strada, l'autorizzazione verrà rilasciata per l'intero tratto di strada sottratto alla disponibilità degli utenti, con il conseguente pagamento del canone. Sarà a discrezione della Giunta Comunale con apposita delibera definire l'esenzione della superficie non occupata a fini commerciali.
5. In caso di occupazione ordinaria o edilizia che presuppone l'interdizione della viabilità è prevista una maggiorazione del 100% della tariffa sull'area di effettiva occupazione.
6. Anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone, il concessionario deve richiedere ed ottenere l'autorizzazione per l'occupazione.
7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi inerenti la TOSAP, il canone oggetto del presente Regolamento o altri tributi e canoni comunali. In caso di diniego al rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.
8. La Civica Amministrazione con atto di organizzazione interna determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione e/o autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.
9. E' fatto obbligo al concessionario di presentarsi presso il competente ufficio per ritirare l'atto di concessione prima del giorno da egli indicato, nella sua stessa richiesta di concessione, quale data di inizio dell'occupazione. Il mancato tempestivo ritiro dell'atto di concessione espone all'irrogazione della sanzione correlata alla violazione della prescrizione dell'obbligo di esibizione della concessione.
10. Il concessionario che non proceda all'occupazione senza aver tempestivamente comunicato al Comune l'eventuale motivata rinuncia, resta comunque tenuto al pagamento del canone quantificato nell'atto di concessione, fatto salvo comprovati motivi.

11. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il versamento del canone dovuto. Il versamento deve essere eseguito non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

ARTICOLO 6 – OCCUPAZIONI ABUSIVE

Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.

1. Chiunque occupi abusivamente il suolo pubblico o di uso pubblico, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle prescrizioni, è soggetto alle sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti specifici vigenti in materia.
2. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive che non presentano detto carattere di stabilità si considerano temporanee e si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.
3. Sul luogo dell'occupazione l'occupante deve avere con se ed essere in grado di esibire, a richiesta della Polizia Municipale, la concessione o l'autorizzazione. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, chiunque viola tale disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 155,00 (art. 20 c. 1 e 4 C.d.S.).
4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e il ripristino del suolo. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali, che vengono sequestrati, a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.

ARTICOLO 7 – RINNOVO DELLE CONCESSIONI OD AUTORIZZAZIONI

1. Le occupazioni permanenti sono considerate confermate per l'anno successivo se non viene data disdetta entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. La concessione permanente può essere volturata, in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali, previa apposita domanda. La voltura della concessione non dà luogo a rimborso.
3. In caso di voltura della concessione permanente, il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento del canone per l'intero anno. Il canone versato vale anche per il successore che dimostri di avere causa diretta con il concessionario e purché non siano modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata.
4. E' a carico del soggetto subentrante l'onere della comunicazione ai competenti uffici comunali, ai fini della volturazione.

ARTICOLO 8 – TRASFERIMENTO, REVOCA, MANCATO O RIDOTTO UTILIZZO E PROROGA DELLA CONCESSIONE

Il canone liquidato in base ad una concessione è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, nell'ambito della superficie e della durata dell'occupazione, salvo nei casi di trasferimento, revoca e mancato o ridotto utilizzo della concessione per i quali si osservano le norme che seguono. Il trasferimento della stessa concessione di occupazione da un luogo ad un altro su richiesta del concessionario comporta il pagamento anticipato della differenza del canone annuo dal giorno della nuova concessione. Qualora il nuovo canone sia inferiore a quello versato, non si dà luogo ad alcun rimborso.

La concessione è revocata d'ufficio:

- a) se non è stato corrisposto il canone, o la tassa, previsto per l'anno precedente prima dell'emissione del ruolo;

- b) se viene occupato suolo pubblico in misura maggiore di quella concessa, qualora il titolare della concessione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;
- c) se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi da quelli per il quale esso è stato concesso;
- d) per motivate ragioni di interesse pubblico ovvero per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune. In tal caso se non è possibile trasferire la concessione su altra area (con compensazione del canone dovuto), il concessionario ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.

In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:

- a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario: il Comune provvederà all'annullamento della concessione dal semestre solare successivo alla constatazione dell'evento e al rimborso del rateo relativo dal giorno di presentazione della relativa domanda;
- b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale del concessionario:
 - 1) per le concessioni permanenti: se la domanda è presentata e l'occupazione risulta rimossa entro il 30 giugno (o entro il primo semestre di occupazione), sarà concesso il rimborso del canone relativo al secondo semestre, altrimenti si procederà all'annullamento della concessione dall'anno successivo;
 - 2) per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di presentazione della domanda, purché essa sia stata presentata prima della cessazione dell'occupazione e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata.

Salvo che sia diversamente previsto da altri Regolamenti comunali vigenti, la proroga di una concessione temporanea deve essere richiesta almeno cinque giorni prima della

scadenza della concessione originaria e deve essere ritirata prima della scadenza della concessione originaria.

ARTICOLO 9 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

La tariffa del canone è determinata dal Consiglio Comunale sulla base dei seguenti elementi:

1. classificazione delle strade in ordine di importanza;
2. entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
3. durata della occupazione;
4. valore economico, dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

ARTICOLO 10 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero due categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine costituisce l'allegato B del presente Regolamento e ne è parte integrante.

ARTICOLO 11 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è determinata in base alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.

2. La tariffa base in riferimento alla quale è determinato il canone da corrispondere costituisce la tariffa ordinaria. Essa è unica per ciascuna delle categorie viarie precitate, ed è fissata su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Le fattispecie di occupazione che danno luogo all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria sono indicati nell'allegato A del presente regolamento.
5. Le tariffe ordinarie e i criteri per la determinazione dei coefficienti sono approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione da allegare al bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 .
6. I successivi adeguamenti dei coefficienti saranno stabiliti con atto della Giunta Comunale, fermo restando i criteri stabiliti dal Consiglio.
7. L'omesso adeguamento annuale delle tariffe ordinarie o dei coefficienti comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

ARTICOLO 12 – DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata, alla durata dell'occupazione, e alla relativa tariffa.
2. Le occupazioni di spazio soprastante e sottostante il suolo sono calcolate in base alla superficie prodotta dalla proiezione dell'oggetto della concessione sul suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
3. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni con arrotondamento al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali. La

superficie così determinata non dà luogo al pagamento del canone qualora risulti inferiore al mezzo metro quadrato.

4. Il canone può essere maggiorato degli eventuali oneri che il Comune stesso deve sopportare per la manutenzione dell'area occupata manomessa per effetto dell'occupazione.

ARTICOLO 13 – MODALITA' E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Concessioni di durata inferiore o uguale all'anno.
 - a) Il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione.
 - b) Qualora l'importo del canone superi Euro 400,00 su richiesta dell'utente sarà concessa la rateazione. Il pagamento dovrà comunque essere completato entro la data di scadenza della stessa. La riscossione è gestita dal Comune in forma diretta ovvero a mezzo concessionario regolarmente iscritto all'apposito albo. Il pagamento deve avvenire tramite posta a mezzo di c.c.p. ovvero per contanti presso lo sportello del concessionario ovvero nelle altre forme stabilite dall'Amministrazione Civica.
2. Concessioni di durata superiore all'anno.
 - a) Il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, con le modalità di cui al comma precedente, contestualmente al rilascio della stessa e, se rateizzato, completato entro la fine dell'anno.
 - b) Il canone relativo agli anni successivi è riscosso dal Comune conformemente alle disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 come sostituito dall'art. 2, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326.
 - c) L'Amministrazione Comunale nella delibera quadro delle tariffe fissa il termine entro il quale eseguire il pagamento del canone, se la riscossione avviene in un'unica soluzione, ovvero i termini per il versamento delle rate nel caso di riscossione rateale.

- d) Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini di cui al comma precedente, trovano applicazione gli interessi di legge.

ARTICOLO 14 – OCCUPAZIONI NON ASSOGGETTATE AL CANONE

1. Sono oggettivamente escluse dall'applicazione del canone, nei limiti precisati da ciascuna di esse, le seguenti tipologie di occupazione:

- a) I balconi, le verande, i bow windows, i copringresso, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le pensiline di alberghi, cinematografi e teatri, coprirullo, scala di accesso, gradini;
- b) Le occupazioni di aree cimiteriali;
- c) la segnaletica, le pensiline, gli spazi pubblici riservati e le fermate relative ai taxi ed al trasporto pubblico di linea;
- d) Gli accessi carrabili e le riserve di posteggio, non assegnate a singoli soggetti, su aree pubbliche destinati, ad uso esclusivo, a soggetti portatori di handicap;
- e) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, di orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- f) Le occupazioni per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- g) Le occupazioni per l'esercizio di mestieri girovaghi nei limiti stabiliti dalla Civica Amministrazione;
- h) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili , orologi, aste di bandiere, specchi parabolici, lampade, faretti e simili;
- i) le occupazioni effettuate mediante insegne, targhe, fregi, e loro proiezione al suolo;
- j) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;

- k) le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;
- l) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a 0,5 mq. e le occupazioni con sporgenza non superiore a cm. 4.
- m) le occupazioni derivanti da impianti pubblicitari autorizzati dal Comune di Grugliasco ai sensi del P.G.I.P..

2. Sono soggettivamente escluse dall'applicazione del canone:

- a) Le occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87, c. 1 lettera c del D.P.R. 917/1986;
- b) Tutte le occupazioni di suolo pubblico effettuate per lo svolgimento di attività o iniziative direttamente riconducibili al Comune di Grugliasco ed alle sue aziende speciali, istituzioni nonché ad associazioni, consorzi e comitati in cui la Città di Grugliasco figuri tra i soci fondatori;
- c) Le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di servizi ovvero strutture di proprietà del Comune o destinate a diventarlo alla scadenza delle relative convenzioni. Qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di edifici privati, l'esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alla parte che è o diventerà comunale;
- d) Le occupazioni temporanee realizzate da Associazioni o da Enti registrati dall'anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze come Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), con il Patrocinio del Comune di Grugliasco, in occasione di manifestazioni aventi esclusivamente carattere politico, culturale, sociale, sportivo, sindacale, benefico o religioso patrocinate dalla Città di Grugliasco, per le quali sia riconosciuto dall'Amministrazione il particolare interesse o la rilevanza culturale, sociale o sportiva e per le quali non sia previsto ingresso a pagamento. L'esenzione non si estende alla superficie occupata per lo svolgimento di attività di carattere economico.

- e) Le occupazioni temporanee effettuate per lo svolgimento di iniziative di carattere politico o sindacale;
- f) Le occupazioni poste in essere per la raccolta di firme o la vendita di prodotti il cui utile sia interamente destinato a scopi benefici;
- g) Le occupazioni di suolo pubblico per le quali le leggi dello Stato o della Regione prevedevano l'esenzione dalla 'TOSAP' per favorire lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali.
- h) Per le occupazioni effettuate da Associazioni Commerciali di Via o Quartiere, con il Patrocinio del Comune di Grugliasco, è esentata la superficie occupata da Associazioni o Enti no profit non a scopo di lucro.
- i) Le occupazioni effettuate da Soggetti ed Enti a scopo di lucro, con il Patrocinio del Comune di Grugliasco sono esentate dal pagamento del canone di occupazione, a condizione che sia approvata, con apposita delibera, una convenzione che stabilisca chiaramente le attività che la società deve rendere come corrispettivo del canone.
- j) Occupazioni da parte di impresa appaltatrice di lavori e di servizi da eseguirsi per conto del comune su suolo comunale, sempre che tale occupazione sia limitata nel tempo e nello spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori, posto l'obbligo del comune di consegnare all'appaltatore le aree occorrenti per l'esecuzione dell'opera a mezzo indicazione formale in capitolato ed in deliberazione di affidamento della superficie concessa e del periodo temporale di occupazione;
- k) Occupazioni di spazi ed aree pubbliche, effettuate dalle associazioni per manifestazioni prive di rilevanza economica organizzate nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, agendo in nome, per conto e nell'interesse dell'ENTE medesimo, debitamente autorizzate con atto deliberativo nel quale devono essere quantificate dettagliatamente ed analiticamente le finalità dell'occupazione, le superfici e il periodo.
- l) Occupazioni su suolo comunale da parte di impresa appaltatrice di lavori e di servizi, per interventi di recupero del patrimonio edilizio finanziati o cofinanziati dal comune, da eseguirsi su immobili di particolare interesse storico ed artistico di proprietà di Enti senza scopo di lucro, sempre che tale occupazione sia limitata nel

tempo e nello spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori e che sia debitamente autorizzata da atto deliberativo nel quale devono essere quantificate dettagliatamente ed analiticamente le finalità dell'occupazione, le superfici e il periodo.

ARTICOLO 15 – COMMISURAZIONE DEL CANONE PER OCCUPAZIONI PARTICOLARI

Tenuto conto della natura contrattuale del canone, il Comune può, con deliberazione della Giunta Comunale:

1. stipulare con terzi convenzioni nelle quali il canone può essere compensato in tutto o in parte con prestazioni di pubblico interesse o utilità il cui valore è determinato nella convenzione stessa;
2. in presenza di più richieste di occupazione dello stesso luogo e in generale quando sia reso necessario da ragioni di trasparenza amministrativa, scegliere il concessionario con procedura di evidenza pubblica determinando il canone sulla base dell'offerta più vantaggiosa.
3. Sulla base degli indirizzi approvati annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione in tema di tributi locali, tariffe, rette e canoni, nella quale sono definite anche le percentuali di riduzione ovvero di esenzione ed i riferimenti territoriali generali per la loro applicazione, la Giunta Comunale provvederà a deliberare le relative agevolazioni per attività commerciali ed artigianali insediate in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a sei mesi, per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione.
4. Negli ambiti oggetto di progetti di riqualificazione urbana, la Giunta Comunale potrà altresì ridurre, fino all'esenzione, il canone per le occupazioni con attrezzature di cantiere per il periodo necessario ai lavori di riqualificazione.
5. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato e/o utilizzato. Sono oggetto del canone previsto dal successivo comma 8 del presente articolo gli eventuali accessi all'area con passi carrabili o svassi.

6. Il canone per passi carrabili è determinato in base alla sua larghezza lineare. Esso non è frazionabile nel caso di multiproprietà del fabbricato relativo. In tal caso il Comune ha la facoltà di procedere alla riscossione del canone per l'intero importo nei confronti di uno qualsiasi dei condebitori.
7. Alle occupazioni per esposizioni connesse ad esercizi commerciali e ad essi antistanti, si applica il coefficiente previsto per gli operatori del commercio fuori dalle aree mercatali.
8. Per le occupazioni relative ad aree di cantiere per la posa e manutenzione di cavi e condutture, in funzione delle diverse fasi di avanzamento dei lavori, è possibile suddividere l'occupazione di suolo pubblico in più fasi temporali e spaziali. Nel caso in cui nell'area di cantiere siano presenti più vie appartenenti a categorie viarie diverse si applica il coefficiente viario della categoria più alta.

ARTICOLO 16 – ULTERIORI CRITERI DI GRADUAZIONE DELLA TARIFFA

1. Per le occupazioni effettuate da Associazioni, o Enti no profit non a scopo di lucro (Onlus) senza Patrocinio del Comune di Grugliasco, la tariffa ordinaria è ridotta del 50%.
2. Per le occupazioni effettuate da Associazioni Commerciali di Via o Quartiere la tariffa ordinaria è ridotta del 50% per le superfici occupate da attività commerciali a scopo di lucro.
3. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta del 30 per cento.
4. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente si la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.
5. In caso di emergenza o di motivata e documentata necessità l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, ad esclusione delle occupazioni che presuppongano la richiesta di un'ordinanza, può essere rilasciata entro tre giorni lavorativi. In questo caso la tariffa è determinata aumentando del 30% la tariffa prevista per ciascuna categoria viaria.

6. Per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune la tariffa ordinaria è ridotta del 22%.
7. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati riguardanti le occupazioni sia permanenti che temporanee sono calcolate in ragione del 10%
8. Il canone per spettacoli viaggianti è dovuto in base ai metri quadrati effettivamente occupati dalle singole attrazioni. Le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente 100 metri quadrati sino a 1000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 metri quadrati.

ARTICOLO 17 – VERSAMENTI E RIMBORSI

1. Gli incassi a titolo ordinario e il recupero del credito anche a mezzo ruolo non vengono effettuati qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 4,00 per anno, ad esclusione degli incassi riferiti al Cosap temporaneo.
2. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di cui all'articolo 2948 numero 4 del Codice Civile.
3. Le richieste dovranno essere evase emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento di presentazione dell'istanza.
4. Qualora il rimborso di somme dovute da parte dell'Amministrazione venga eseguito oltre i 180 giorni dalla richiesta, sono dovuti interessi calcolati in misura pari all'interesse legale.
5. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.
6. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa la ripartizione del pagamento delle

somme dovute a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di contestazione, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi legali.

7. Si dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 30 giorni dal suo ricevimento.
8. La rateazione non è consentita:
 - a) quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
 - b) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 258,23.
9. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 5.164,57 ed i cinque anni, se superiore.
10. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 103,29
11. Qualora le somme rateizzate superino l'importo di Euro 7.000,00 deve essere richiesta adeguata garanzia fideiussoria o bancaria o assicurativa per un importo pari al credito complessivamente vantato dall'Amministrazione.
12. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo maggiorato delle spese di riscossione.

ARTICOLO 18 - SANZIONI E INDENNITA' DI MORA

1. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale di cui alla Legge 689/1981 e dell'articolo 63 del D.Lgs. 446/1997.

2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento si applicano, nella misura massima, le sanzioni previste dalla legge (D.Lgs. 446/1997 e s.m.i.) e precisamente:
 - a) art. 63 c. 2 D.Lgs. 446/1997 lett. g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato del 20%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) art. 63 c. 2 D.Lgs. 446/1997 lett. g bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui al punto g) né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

ARTICOLO 19 – AUTOTUTELA

1. Salvo che sia intervenuto giudicato può essere annullato parzialmente o totalmente un atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, sottoscritto dal responsabile della gestione.
2. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di 60 giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di 90 giorni.

ARTICOLO 20 - PASSI CARRABILI

1. Per passo carrabile si intende l'accesso ad un'area (o fabbricato) laterale idoneo allo stazionamento di uno o più veicoli.

2. I passi carrabili e gli accessi carrabili devono essere individuati con apposito segnale di divieto di sosta, recante il numero di autorizzazione. Nuovi passi carrabili possono essere previsti previo parere degli Uffici competenti. Sia l'autorizzazione per l'apertura di un passo carrabile sia l'autorizzazione per l'apposizione del cartello di passo carrabile sono è rilasciate dal competenti Uffici tecnici comunali.
3. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza e profondità di un metro convenzionale. Nel caso di passi carrabili a raso questa viene computata come ampiezza dello stesso varco carrabile misurata sul confine della proprietà privata, per la profondità di un metro convenzionale.
4. Ove il titolare non abbia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può ottenere la revoca con apposita domanda per chiudere fisicamente il varco nella recinzione o l'accesso a raso. Il ripristino dell'assetto stradale è effettuato a cura e spese del titolare stesso.

ARTICOLO 21 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI

1. Per manifestazioni ed eventi, si intendono le attività di spettacolo o di intrattenimento ovvero di sensibilizzazione legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sportiva, sociale, commerciale, promozionale o turistica che si svolgano nel territorio cittadino.
2. L'istanza per l'occupazione deve essere presentata in forma scritta all'ufficio competente, tramite i modelli predisposti, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'occupazione. La concessione di suolo pubblico non sostituisce eventuali provvedimenti di competenza di altri Enti e Settori della Città (ordinanze di viabilità, autorizzazioni ambientali, licenze di pubblica sicurezza, autorizzazioni in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, ecc.). In particolare, qualora nell'ambito della manifestazione sia prevista la presenza, ancorché non prevalente, di attività commerciali per la vendita o la somministrazione di prodotti alimentari dovranno essere acquisite le necessarie autorizzazioni commerciali e sanitarie secondo i vigenti regolamenti in materia.

3. La domanda dovrà essere corredata dal progetto dell'attività, dalla descrizione dell'allestimento, dalla planimetria dettagliata dell'occupazione e dovrà indicarne la durata, specificando i tempi di montaggio, la durata dell'evento ed i tempi di smontaggio.
4. Durante lo svolgimento delle manifestazioni, il titolare, o un suo rappresentante, deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, della sicurezza veicolare e pedonale estesa alle sedi stradali sulle quali si crea interferenza o variazione delle consuete norme di circolazione, con particolare riferimento al rispetto dei limiti in materia di inquinamento acustico.

ARTICOLO 22 - ATTIVITÀ DI PROPAGANDA ELETTORALE

1. L'occupazione con banchi e tavoli di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ossia durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

ARTICOLO 23 - ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE, DIVULGAZIONE DI IDEE, RACCOLTA DI FONDI ED OGGETTI A SCOPO DI BENEFICENZA

1. Tali attività sono soggette alle norme di occupazione suolo pubblico quando comportano il collocamento sul suolo pubblico di banchi e tavoli per finalità politiche, sindacali, culturali, scientifiche, religiose, benefiche, sportive o sociali, senza scopo di lucro.
2. Ogni singola concessione di suolo ha durata massima di quindici giorni anche non consecutivi e non potrà superare le dimensioni massime di metri cinque per due.

ARTICOLO 24 - OCCUPAZIONE PER COMIZI E RACCOLTA FIRME

1. La concessione per l'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme relative a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è rilasciata previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.
2. La concessione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima.
3. Per ragioni di ordine pubblico potrà essere richiesto parere ai competenti organi di pubblica sicurezza.

ARTICOLO 25 - SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, i trattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente e inserite nell'elenco ministeriale previsto dalla legge ed in particolare, a scopo esemplificativo:
 - a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
 - b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
 - c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
 - d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
 - e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
 - f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature

g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'attività di spettacolo viaggiante è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

ARTICOLO 26 - OCCUPAZIONE PER VENDITA AL DETTAGLIO IN AREE MERCATALI E MERCATI RIONALI

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia.

ARTICOLO 27 - PROMOZIONI COMMERCIALI

1. L'occupazione di suolo pubblico può essere richiesta per attività di promozione economica destinate esclusivamente ad informare su proposte commerciali. E' vietata la contestuale attività di vendita.

ARTICOLO 28 - OCCUPAZIONE CON ELEMENTI DI ARREDO

A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo senza elementi pubblicitari (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere, ecc.), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

1. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione grafica (disegni, planimetrie, sezioni e particolari), e documentazione fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima. La domanda dovrà essere presentata almeno sessanta giorni prima dell'occupazione.
3. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali che esamineranno la richiesta in materia di decoro arredo urbano e sicurezza stradale per la circolazione veicolare e pedonale.

ARTICOLO 29 - OCCUPAZIONI CON DEHORS, TAVOLINI E SEDIE

1. Per dehors si intende, un insieme di elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione o ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto.

ARTICOLO 30 - OCCUPAZIONI CON STRUTTURE O IMPIANTI PUBBLICITARI REGOLAMENTATI DAL P.G.I.P.

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dai vigenti Regolamenti e dal P.G.I.P. nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione del mezzo pubblicitario che costituisce concessione all'uso dell'area pubblica ai sensi del vigente Regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie.

ARTICOLO 31 - OCCUPAZIONI PER TRASLOCHI

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni lavorativi all'ufficio competente, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata ed identificata tramite idonea documentazione grafica (disegni, planimetrie, sezioni e particolari)
3. In caso si renda necessaria la contestuale richiesta di Ordinanza di modifica transiti o sosta entrambi le richieste devono essere presentate almeno quindici giorni lavorativi prima dell'occupazione prevista.

ARTICOLO 32 - OCCUPAZIONI PER LAVORI EDILI

1. L'occupazione del suolo pubblico può essere rilasciata per l'esecuzione di lavori edili e altri interventi, effettuati con o senza l'ausilio di mezzi di supporto.
2. Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una circolazione veicolare e pedonale sicura e priva di insidie. A tal fine, il direttore dei lavori e il responsabile della sicurezza, in relazione all'area oggetto del cantiere devono:
 - a) provvedere a recintare l'area ed esporre tutta la segnaletica stradale occorrente a segnalare l'interferenza
 - b) garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza rispetto al transito dei veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;
 - c) assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli;
 - d) curare la pronta rimozione delle situazioni di pericolosità;

- e) predisporre gli accorgimenti necessari atti ad evitare sinistri e danni a persone e beni.
- 3. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica senza la necessaria concessione di suolo pubblico.
- 4. Nello svolgimento dei lavori edilizi dovranno essere rispettate le norme contenute nei regolamenti della Città in materia di verde, gestione rifiuti e pubblicità.
- 5. Le aree concesse per lavori edili non possono essere utilizzate per lo stazionamento di veicoli, ad eccezione delle macchine operatrici.

ARTICOLO 33 – OCCUPAZIONI PER L'EROGAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI O DI BENI

- 1. Le occupazioni permanenti del territorio comunale realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono soggette ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, per la misura unitaria per utenza, stabilita dalla legge.
- 2. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno a mezzo conto corrente postale intestato al Comune ovvero al Concessionario

ARTICOLO 34 - OCCUPAZIONE PER L'EROGAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI

- 1. Le occupazioni permanenti del territorio comunale realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono soggette a concessione di occupazione suolo pubblico.

ARTICOLO 35 - OCCUPAZIONI DI ALTRA NATURA

1. Le occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal presente Regolamento possono essere concesse previo parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità ed alla durata dell'occupazione.

ARTICOLO 36 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Fino all'approvazione delle nuove tariffe, all'occupazione temporanea si applicano quelle in vigore nell'anno precedente. Nel caso di variazione delle tariffe in corso di occupazione, l'Ufficio dispone il conguaglio delle somme dovute sulla base delle nuove tariffe, per il periodo dal quale le stesse sono entrate in vigore.

ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO

**DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI
COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI**

A – TARIFFA ORDINARIA

La tariffa ordinaria da applicare ad ogni metro quadro o lineare e per giorno di occupazione è determinata dal Consiglio Comunale contestualmente al Bilancio di Previsione.

TARIFFA PERMANENTE *EURO 33.47*

TARIFFA TEMPORANEA *EURO 2.48*

B – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

Le strade, aree e spazi pubblici sono classificati in DUE categorie a ciascuna delle quali è attribuito un coefficiente come sotto indicato:

| | | |
|---------------|--------------|------|
| Categoria I: | coefficiente | 1,00 |
| Categoria II: | “ | 0,86 |